

Art. 1, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8.

L'AMPIO SPETTRO DI MODIFICHE INTRODOLTE DALLA L. 68/2015
(DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE):
I RIFLESSI SU ETEROGENEI PROFILI DI DISCIPLINA

di Costanza Bernasconi
(*associato di diritto penale, Università di Ferrara*)

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il *restyling* della fattispecie di *Bonifica dei siti* prevista dall'art. 257 d.lgs. n. 152/2006 (art. 1 co.2). – 2.1. Le necessarie nuove previsioni di raccordo e coordinamento della previgente fattispecie con il nuovo assetto normativo introdotto dalla legge di riforma. – 2.2. Il mancato intervento del legislatore su un'anomalia della (già esistente) previsione di cui all'art. 257 co. 4 d.lgs. n. 152/2006. – 3. L'(attesa) introduzione della confisca obbligatoria in relazione alla fattispecie di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* prevista dall'art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (art. 1 co.3). – 3.1. L'intervento riformatore nella cornice di una progressiva valorizzazione delle misure sanzionatorie di natura patrimoniale. – 3.2. I problemi connessi alla precedente lacuna normativa. – 3.3. Natura giuridica e profili di disciplina della neointrodotta ipotesi di confisca. – 4. L'estensione della c.d. confisca allargata (art. 12-*sexies* co. 1 d.l. 306/1992) a talune fattispecie incriminatrici in materia ambientale (art. 1 co. 4). – 4.1. Le peculiarità della confisca allargata. – 4.2. Natura giuridica della confisca allargata e sua rilevanza sui problemi di diritto intertemporale. – 5. L'estensione della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-*quater* Cp) in relazione ad alcuni delitti ambientali (art. 1, co. 5). – 6. Il raddoppio dei termini di prescrizione per le nuove fattispecie delittuose (art. 1 co. 6). – 7. L'ampliamento del novero dei delitti presupposto della responsabilità da reato degli enti (art. 1 co. 8). – 7.1. I profili di criticità dell'intervento in tema di responsabilità da reato degli enti in materia ambientale. – 7.2. L'estensione delle sanzioni interdittive previste dal d.lgs. n. 231/2001 ad alcune nuove fattispecie.

1. Con l. 22.5.2015 n. 68, il legislatore, come è noto, non si è limitato ad inserire nel codice penale fattispecie delittuose robustamente sanzionate, prima del tutto inedite e da tempo attese, ma ha, altresì, inciso su una pluralità di profili di disciplina, coinvolgenti diversi testi normativi. Il nucleo fondamentale della recente legge di riforma è costituito dall'art. 1, che, nei suoi numerosi e articolati commi, contiene i tratti più significativi dell'intervento. Il primo di essi ha introdotto nel Cp le nuove ipotesi di reato e la connessa disciplina¹; i co. da 2 a 9 dell'art.1 hanno inciso, invece, su profili estremamente eterogenei tra loro, che riguardano, oltre che il Cp (co. 5 e 6), anche il

¹ *Supra*, sub art. 1 co.1.

d.lgs. 152/2006 (co. 2, 3 e 9), il d.lgs. 231/2001 (co. 8), il d.l. 306/1992 (co. 4), le norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale (co. 7).

Nonostante la predetta ampia articolazione di previsioni, la legge di riforma non ha, tuttavia, posto in essere, come sarebbe stato invece auspicabile, una compiuta e razionale attività di coordinamento con l'assetto normativo preesistente, interamente sopravvissuto alla recente iniziativa legislativa. Sicché, non è difficile ipotizzare in futuro l'insorgenza di rilevanti questioni interpretative (anche) in relazione a siffatto profilo.

2. L'art.1 co. 2 apporta due distinte modifiche al testo dell'art. 257 d.lgs. 152/2006 ("Bonifica dei siti")². Siffatto intervento si è reso necessario in conseguenza dell'introduzione nel codice penale, ad opera della riforma, della nuova fattispecie di *Omessa bonifica* (art. 452-terdecies Cp) e dell'esigenza di coordinare quest'ultima con la previgente (sopravvissuta) ipotesi contravvenzionale prevista, appunto, dal citato art. 257³. Infatti, il nuovo art. 452-terdecies Cp, che configura una fattispecie omissiva pura e punisce chiunque, essendovi obbligato, non provvede alla bonifica, al ripristino e al recupero dello stato dei luoghi, solleva una complessa questione interpretativa in merito ai rapporti con la succitata contravvenzione di cui all'art. 257 d.lgs. 152/2006⁴, che in realtà – come è noto – descrive una fattispecie di evento di inquinamento, legato al superamento delle c.d. concentrazioni soglia di rischio (CSR)⁵, prevedendo però che la

² L'art. 257 (Bonifica dei siti) così ora recita: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e' punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. 2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento e' provocato da sostanze pericolose. 3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale. 4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

³ Da ultimo A.L. Vergine, *Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent'anni trascorsi (forse) inutilmente*, in *Amb&Svil* 2015, 416.

⁴ Per una approfondita analisi di siffatta fattispecie incriminatrice, per tutti, D. Micheletti, *Commento all'art. 257 d.lgs. n. 152 del 2006*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*², a cura di F. Giunta, Padova 2007, 329 ss.; A. Di Landro, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*, in www.penalecontemporaneo.it, 28.2.2014.

⁵ Le concentrazioni soglia di rischio vengono così definite dall'art. 240, lett. c, d.lgs. n. 152/2006: «c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito».

punibilità sia possibile solo là dove non si provveda alla bonifica⁶. Quest'ultima fattispecie, peraltro, presenta, a sua volta, punti di interferenza anche con la nuova ipotesi delittuosa di *Inquinamento ambientale* (art. 452-bis Cp), che pure configura una fattispecie di evento, attribuendo rilevanza alla compromissione o al deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali. Sicché, si tratterà di capire quando il superamento delle CSR potrà considerarsi rilevante ai sensi della sola contravvenzione di cui al citato art. 257 d.lgs. n.152/2006 (e, dunque, non punibile nell'ipotesi di avvenuta bonifica), e quando, viceversa, il fatto di inquinamento comporti, altresì, un compromissione o un deterioramento significativi e misurabili ai sensi della neointrodotta fattispecie delittuosa di cui all'art. 452-bis Cp⁷. In tal caso, infatti, la bonifica non potrà mai condurre alla non punibilità del reato, ma, al più, esplicitare una mera efficacia di attenuazione della pena, nei limiti riconosciuti dalla nuova circostanza di cui all'art. 452-decies Cp⁸. A ciò si aggiunga che la bonifica integra oggi, ai sensi del nuovo art. 452-terdecies Cp, un autonomo obbligo comportamentale penalmente presidiato, nel senso che se non provvede alla bonifica, il soggetto non solo sarà punito per il reato produttivo degli effetti pregiudizievoli per l'ambiente, ma anche, appunto, per il (neonato) reato di omessa bonifica.

2.1. Invero, la modifica all'art.257 co. 1 d.lgs. 152/2006, mediante l'introduzione della clausola di riserva «salvo che il fatto costituisca più grave reato», farebbe supporre che la contravvenzione *de qua* possa ora trovare applicazione solo nelle ipotesi di un

⁶ Il concetto di bonifica viene definito dall'art. 240 co.1 lett. p) d.lgs. n. 152/2006, come «l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)». Sulla controversa natura giuridica dell'avvenuta bonifica nella struttura della fattispecie incriminatrice *de qua* v., *amplius* e per tutti, D. Micheletti, *Commento all'art. 257 d.lgs. n. 152 del 2006*, cit., 255 ss.; C. Ruga Riva, *L'omessa bonifica nella giurisprudenza della Corte di Cassazione: un caso di analogia in malam partem?*, in *RIDPP* 2012, 397 ss. ; A. Di Landro, *Bonifiche: il labirinto della legislazione ambientale dove le responsabilità penali "si perdono"*, cit., 20 ss.

⁷ Sul punto si vedano anche le osservazioni svolte da Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale, *Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"*, in www.penalecontemporaneo.it, 3.6.2015, 6.

⁸ Art. 452-decies. (*Ravvedimento operoso*). «Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso».

superamento delle soglie di rischio che non abbia raggiunto gli estremi dell'inquinamento ambientale, ossia che non abbia cagionato una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dei beni ambientali elencati dall'art. 452-bis Cp. Coerentemente, sarebbe da leggere anche la nuova formulazione dell'art. 257 co. 4, il quale precisa ora che l'avvenuta bonifica costituisce condizione di non punibilità «*per le contravvenzioni (non più «per i reati», come nella previgente formulazione) contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1*». Siffatta modifica si è resa necessaria, perché diversamente la bonifica avrebbe potuto essere considerata come causa di non punibilità anche in relazione al reato di inquinamento e a quello di disastro ambientale con effetti reversibili, in chiaro contrasto con la volontà della novella che, con specifico riferimento a siffatte ipotesi di delitto, la configura, invece, come forma di ravvedimento operoso con effetto di mera circostanza attenuante, ai sensi della nuova ipotesi circostanziale di cui all'art. 452-decies Cp⁹.

2.2. La legge di riforma ha, però, perso una ghiotta occasione per intervenire sulla formula, già contenuta nel medesimo co. 4 dell'art. 257, «*contemplate da altre leggi per il medesimo evento*», che, se interpretata letteralmente, rischierebbe – come da tempo osserva la dottrina¹⁰ – di escludere irragionevolmente dal proprio ambito di applicazione tutte le disposizioni contenute nella «medesima legge», vale a dire proprio nel d.lgs. 152/2006. In altre parole, il riferimento espresso a reati ambientali previsti da «*altre leggi*» potrebbe essere interpretato come preclusivo della non punibilità di eventuali illeciti ambientali prodromici (ora solo di natura contravvenzionale), che risultino però previsti e puniti dal medesimo d.lgs. 152/2006. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, ad un inquinamento delle acque cagionato da chi, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite indicati (condotta rilevante ai sensi dell'art. 137 co. 5 d.lgs. 152/2006). Sennonché, quantomeno se si accede alla tesi che ricostruisce la fattispecie *de qua* come illecito di evento, parrebbe comunque doversi concludere nel senso che l'operatività dell'art. 257 inibisce l'applicazione di ogni altra fattispecie incriminatrice alla luce della quale risulti eventualmente già tipica la condotta con cui si cagiona l'inquinamento¹¹. Diversamente ragionando, infatti, finirebbe sostanzialmente per svanire l'effetto premiale connesso alla bonifica, in quanto il soggetto che decidesse di denunciare l'inquinamento e seguire la procedura indicata negli artt. 242 ss. riuscirebbe a sottrarsi solo alla pena prevista dall'art. 257, ma non al trattamento sanzionatorio stabilito per l'eventuale reato prodromico. Sembra, dunque, preferibile ritenere che, allorché il soggetto proceda alla bonifica, possa aprirsi

⁹ Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale. “*Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”*”, cit., 32.

¹⁰ Ci sia consentito rinviare a C. Bernasconi, *Commento all’art. 257 d.lgs. n. 152 del 2006*, in *Commentario breve al Codice penale*¹, a cura di L. Costato, F. Pellizer, Padova 2007, 719; v. anche C. Ruga Riva, *Diritto penale dell’ambiente*², Torino 2013, 191.

¹¹ In questo senso, D. Micheletti, *Commento all’art. 257 d.lgs. n. 152 del 2006*, cit., 371 s.; nonché, già sotto la vigenza dell’abrogato ma analogo art. 51-bis d.lgs. 22/1997, D. Micheletti, *Commento all’art. art. 51 – bis d.lgs. n. 22 del 1997*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*³, a cura di F. Giunta, Padova 2005, 1177 ss.

per lo stesso una prospettiva di totale impunità «che costituisce un eccellente sprono affinché l'autore dell'inquinamento sia indotto a rispettare l'art. 242 d.lgs. n. 152 del 2006»¹². Sicché, il riferimento alle «altre» leggi parrebbe essere improprio e, piuttosto, da interpretare come riferito alle altre disposizioni di legge diverse dal medesimo art. 257¹³.

La giurisprudenza ha, peraltro, di recente precisato che «la scelta di favorire la bonifica del sito secondo le indicazioni scaturenti dal progetto redatto in base alla procedura dell'art. 242 ss., prevedendo un meccanismo premiale che comporta la non punibilità per tutti i reati ambientali in sede penale, in precedenza non contemplato dall'art.51-bis d.lgs. 22/1997, risponde senz'altro ai canoni di logica e razionalità, in quanto si giustifica con la primaria esigenza di garantire l'efficacia dell'intervento ripristinatorio nei casi - certamente più gravi - in cui si renda necessaria l'adozione di uno specifico piano di bonifica»¹⁴.

3. La legge di riforma ha assegnato particolare importanza agli istituti ablativi di cose a vario titolo ricollegabili all'attività criminosa. Il riferimento è, oltre che al co. 3, ora oggetto di commento, anche al co. 1, il quale ha introdotto nel Cp, tra gli altri, l'art. 452-*undecies* (*Confisca*)¹⁵, nonché al co. 4, che, apportando un'integrazione al testo della disposizione di cui all'art. 12-*sexies* co.1 d.l. 306/1992¹⁶, ha esteso la possibilità, nel caso di riconosciuta responsabilità per i reati di cui agli artt. 452-*quater*, 452-*octies* Cp e 260 d.lgs.152/2006, di procedere alla confisca c.d. allargata, avente ad oggetto i beni e le altre utilità di cui il condannato non sia in grado di giustificare la provenienza, e di cui risulti essere titolare, anche per interposta persona, ovvero avere la disponibilità a qualsiasi titolo di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica.

3.1. Sono, del resto, note le più recenti direttrici di politica criminale, volte ad orientare le strategie di intervento sulla dimensione economico finanziaria del reato¹⁷. In tale prospettiva, la confisca è divenuta nel tempo un irrinunciabile strumento di contrasto al ritorno economico dell'illecito. Anche per questo motivo, le nuove ipotesi di confisca, introdotte negli ultimi anni con interventi «a macchia di leopardo» si connotano per alcuni caratteri peculiari che si differenziano notevolmente dall'originario archetipo disciplinato dall'art. 240 Cp, mettendo in luce un'esigenza di ripensamento dell'istituto e di razionalizzazione delle diverse ipotesi neointrodotte¹⁸. Ad oggi, invero,

¹² D. Micheletti, *Commento all'art. 257 d.lgs. n. 152 del 2006*, cit., 372.

¹³ C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, cit., 191.

¹⁴ Cass. 16.3.2011, n. 18502, in *CEDCass.* m. 250304.

¹⁵ *Supra*, sub art. 1 co. 1.

¹⁶ *Infra*, sub art. 1 co. 4.

¹⁷ Sullo specifico tema v., *amplius* e per tutti, L. Fornari, *Criminalità del profitto e tecniche sanzionatorie*, Padova 1997, in particolare 49 ss.; AA.VV. *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, a cura di A. Maugeri, Milano 2008; A. Fraioli, *Note in materia di confisca e persona estranea al reato*, in *GM* 2010, 859 ss.

¹⁸ In argomento v., tra gli altri, E. Tiani, sub art. 240, in *Codice penale commentato*, a cura di E. Dolcini, G. Marinucci, Milano 2011, 2422 ss.

il termine confisca raccoglie sotto un unico *nomen iuris* diverse tipologie, accomunate solo dall'effetto ablativo di trasferire coattivamente beni al patrimonio pubblico¹⁹. Tra le principali caratteristiche delle ipotesi di più recente introduzione vanno, invero, annoverati: una spiccata propensione verso l'obbligatorietà; un ampliamento dell'oggetto, costituito anche da beni privi di un rapporto di diretta derivazione dal reato; la possibile acquisizione di beni per valore equivalente; l'accentuazione della finalità sanzionatoria.

Sicché, per evitare la c.d. truffa delle etichette, occorre ormai prendere atto che al termine confisca corrisponde «un significato normativo sensibilmente variegato, che investe un fascio di istituti sempre meno riconducibili ad un comune denominatore»²⁰. «Tra “vecchie” e “nuove” confische risulta difficile ricomporre un quadro descrittivo unitario, giacché accanto alla tradizionale funzione special preventiva se ne affiancano altre di diversa e talora soverchiante caratura», le quali danno vita a «istituti “meticciati”, distanti sia dalle pene sia dalle attuali misure di sicurezza»²¹.

La stessa Corte di Cassazione ha avuto occasione di precisare che, sulla base della sua evoluzione normativa, «appare oggi assai arduo catalogare l'istituto della confisca nel rigido schema della misura di sicurezza, essendo agevole per esempio ravvisare in quella di valore i tratti distintivi di una vera e propria sanzione e in quella “speciale” una natura ambigua sospesa tra funzione specialpreventiva e vero e proprio intento punitivo. Con il termine “confisca”, in sostanza, al di là del mero aspetto nominalistico, si identificano misure ablativo di natura diversa, a seconda del contesto normativo in cui lo stesso termine viene utilizzato»²².

3.2. Più precisamente, l'art.1 co.3 l. 68/2015, aggiungendo un nuovo co. 4-bis all'originario testo dell'art. 260 d.lgs. 152/2006, ha colmato una lacuna da tempo evidenziata dalla dottrina²³, posto che – inspiegabilmente – per la fattispecie di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti il legislatore non aveva fino ad oggi contemplato una speciale forma di confisca obbligatoria, a differenza di quanto accadeva, invece, da tempo in relazione a talune ipotesi contravvenzionali che, peraltro, ben potevano costituire modalità di realizzazione della più grave ipotesi delittuosa. Siffatta situazione aveva evidenziato un problema di non poco conto, dal momento che, nell'ipotesi di contestazione della fattispecie delittuosa, pareva venir meno la possibilità di utilizzare

¹⁹ *Amplius* S. Furfaro, voce *Confisca*, in *DigDPen Agg.*, III, Torino 2005, 202.

²⁰ A. Alessandri, *Confisca*, in *DigDPen.*, III, Torino 1989, 53. Analogamente N. Mazzacuva, *Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico*, in *CP* 2009, 3420 ss.; E. Nicosia, *La confisca, le confische. Funzioni politico-criminali, natura giuridica e problemi ricostruttivo-applicativi*, Torino 2012, 4 ss.

²¹ C. Visconti, *Dalla «vecchia» alle «nuove» confische penale: recenti tendenze di un istituto tornato alla ribalta*, in *SI* 2002, 966. Nello stesso senso A. Alessandri, *Confisca*, cit., 42, 53.

²² Cass. S.U. 27.3.2008, n. 26654, in *CEDCass.* m. 239924.

²³ A.L. Vergine, *A proposito dell'art. 53 bis D.lgs. n. 22/1997*, in *RTrimDPenEc* 2001, 1023; C. Bernasconi, M. Guerra, *Profili interpretativi del delitto di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti»*, in *RTrimDPenEc* 2004, 362; C. Bernasconi, *Commento all'art. 53 – bis d.lgs. n. 22 del 1997*, in *Codice commentato dei reati e degli illeciti ambientali*, a cura di F. Giunta, Padova 2005, 1223; C. Bernasconi, *Commento all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006*, in *Commentario breve al Codice dell'ambiente*², Padova 2012, 976.

l'efficace strumento della confisca obbligatoria espressamente contemplata nel caso di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta per i reati di cui agli artt. 256, 258 co. 4, e 259 co. 1 d.lgs. 152/2006, nonostante questi ultimi (come già anticipato), costituiscano spesso una delle modalità di estrinsecazione proprio della più grave fattispecie delittuosa. Il rispetto del principio di legalità pareva, infatti, opporsi ad ogni estensione al reato complesso (art. 260 d.lgs. 152/2006) della disciplina prevista per i singoli reati che fossero elementi costitutivi dello stesso, in mancanza di una esplicita indicazione in questo senso. La fusione o unificazione legislativa tipica del reato complesso, infatti, dovrebbe – di regola – escludere l'applicazione delle norme relative al concorso di reati, anche riguardo alle pene accessorie, misure di sicurezza, ecc.²⁴. Affinché le norme del concorso di reati possano tornare ad essere applicate al reato complesso dovrebbe essere necessaria una disposizione apposita²⁵, che invece, come anticipato, mancava nel caso di specie.

In realtà, la giurisprudenza intervenuta sulla questione, aveva ritenuto comunque obbligatoria la confisca, per esempio, del mezzo di trasporto eventualmente utilizzato per la commissione del reato, «essendo tale misura di sicurezza espressamente prevista dall'art. 259, contenente un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di attività di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256»²⁶. Ad avviso della S.C., sarebbe, invero, risultato «irrazionale prevedere la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto nelle ipotesi contravvenzionali di cui al d.lgs. 152/2006 ed escluderla nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 260 che assorbe le contravvenzioni di trasporto illecito»²⁷. Nondimeno, da tempo si auspicava un intervento diretto del legislatore come unica soluzione lineare in grado di colmare tale lacuna²⁸; intervento, questo, che pareva imposto, oltre che dall'esigenza di rispettare il principio di ragionevolezza, anche dall'opportunità di poter disporre nella repressione del delitto in oggetto di una misura particolarmente efficace, qual è, appunto, la confisca obbligatoria.

3.3. Tanto considerato, la modifica apportata all'art. 260 d.lgs. 152/2006 è senz'altro da apprezzare. Nondimeno, la formulazione del nuovo co. 4 – *bis* non è esente da profili problematici e potrebbe sollevare nella prassi applicativa talune delicate questioni esegetiche, anche in relazione ai rapporti sistematici della stessa con gli altri contestuali simili interventi del legislatore.

²⁴ In questo senso, per tutti ed espressamente, M. Romano, *Commentario sistematico del Codice penale*³, vol. I, Milano 2004, 801.

²⁵ M. Romano, *op. loc. ult. cit.*

²⁶ Così, tra le altre, Cass. 23.6.2010 n. 33916, in *CEDCass.* m. 248100; Cass. 25.6.2008 n. 35879, in *CEDCass.* m. 241030; Cass. 12.12.2007 n. 4746, in *CEDCass.* m. 238784. Per talune osservazioni critiche in merito a siffatta soluzione interpretativa A. L. Vergine, *Brevi note sulla confisca nei reati ambientali*, in *Studi in memoria di G. Marini*, Napoli 2010, 1042 ss.; nonché, da ultimo, A. L. Vergine, *Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent'anni trascorsi (forse) inutilmente*, in *Amb&Svil* 2015, 416.

²⁷ Cass. 25.6.2008 n. 35879, cit.

²⁸ A. L. Vergine, *A proposito dell'art. 53 bis D.lgs. n. 22/1997*, cit., 1023; C. Bernasconi, M. Guerra, *Profili interpretativi del delitto di «Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*, cit., 362; C. Bernasconi, *Commento all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006*, cit., 976.

Innanzitutto, la nuova previsione non ricalca la formulazione di regola adottata dal legislatore nell'ambito di analoghi contesti, là dove normalmente si precisa che la confisca è applicata «nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p.». Sicché, utilizzando il solo termine «condannato» per riferirsi al destinatario della misura, potrebbe far sorgere il dubbio che la confisca non si possa applicare nell'ipotesi di sentenza di patteggiamento²⁹.

La previsione in oggetto solleva, inoltre, un problema di coordinamento con l'art. 452-undecies Cp, che introduce una speculare forma di confisca obbligatoria in relazione alle nuove fattispecie delittuose inserite all'interno del codice penale. Infatti, la norma da ultimo citata contempla nel suo ultimo co. la possibilità che l'istituto della confisca non trovi applicazione «nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi». Analoga previsione, invece, manca nell'ambito del nuovo co. 4 - bis dell'art. 260 d.lgs. 152/2006. Si potrebbe, tuttavia, immaginare di estendere *in bonam partem* la citata disposizione di cui all'ultimo co. dell'art. 452-undecies Cp, anche nei confronti del destinatario della misura ablativa di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006, da un lato, valorizzando il *favor reparationis* che connota tutto l'intervento di riforma e, più in generale, il diritto penale ambientale, e, dall'altro lato, tenendo presente la formulazione del medesimo art. 452-undecies Cp, il quale, invero, letteralmente non limita la previsione *de qua* alla specifica confisca ivi contemplata, ma allude più genericamente all'«istituto della confisca».

Inoltre, rispetto alla previsione di cui all'art. 452-undecies Cp, non è prevista la destinazione vincolata dei beni alla realizzazione della bonifica.

Il nuovo co. 4-bis contempla, peraltro, anche la confisca per equivalente dei beni di cui il condannato abbia anche per interposta persona la disponibilità, allorché la confisca diretta non risulti possibile. L'applicazione della confisca per equivalente presuppone che si accerti quali siano i beni sui quali dovrebbe dirigersi la misura ablativa e le ragioni dell'impossibilità di una loro apprensione³⁰. Sennonché, anche sotto questo profilo la formulazione della nuova disposizione non appare particolarmente rigorosa. Il legislatore fa, infatti, riferimento a «beni di valore equivalente» senza precisare quale debba essere il primo termine di questo rapporto di equivalenza, posto che la confisca, nel caso di specie, può avere ad oggetto non solo il profitto, ma altresì il prodotto del reato, nonché le cose che servirono a commetterlo.

L'obbligatorietà della confisca, che esclude ogni possibilità di formulazione di un giudizio di pericolosità, e la previsione di una sua eventuale esecuzione per equivalente parrebbero conferire alla misura *de qua* carattere punitivo, più che preventivo³¹. In par-

²⁹ Così C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati*, cit., 62, sia pure in relazione alla diversa ipotesi di cui all'art. 452-undecies. In termini generali, sui rapporti tra confisca e patteggiamento D. Fondaroli, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna 2007, 234 ss.

³⁰ D. Fondaroli, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, cit., 255; A. Bargi, *La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente*, in *GI* 2009, 2070 ss.; A. Perini, *La progressiva estensione del concetto di profitto del reato quale oggetto della confisca per equivalente*, in *GI* 2009, 2075 ss.

³¹ N. Mazzacuva, *Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico*,

ticolare in relazione alla confisca per equivalente, come è stato rilevato in termini generali³², «la fungibilità dei beni ricavati dal reato con una somma monetaria di pari valore sgombera la scena della confisca da qualunque residua inclinazione ad accedere alla nozione di pericolosità delle cose, che si trasferirebbe al reo». Ne consegue che la mancanza di pericolosità dei beni che sono oggetto della confisca per equivalente, unitamente all'assenza di un «rapporto di pertinenzialità» (inteso come nesso diretto, attuale e strumentale) tra il reato e detti beni, conferiscono all'indicata confisca una connotazione prevalentemente afflittiva, attribuendole, così, una natura «eminentemente sanzionatoria»³³, che impedisce l'applicabilità a tale misura patrimoniale del principio generale dell'art. 200 Cp, così come già riconosciuto anche dalla giurisprudenza della Corte europea³⁴, dalla Corte costituzionale, in relazione ad analoghe ipotesi³⁵, nonché dalla giurisprudenza di legittimità³⁶.

La confisca *de qua*, per espressa previsione del legislatore, non si applica se le cose appartengono a persone estranee al reato, vale a dire diverse dall'autore o dal concorrente nel reato. Del resto, già da tempo, la stessa Corte costituzionale³⁷ ha ritenuto che, salve le ipotesi in cui esiste una illiceità obiettiva in senso assoluto della *res*, la quale prescinde dal rapporto con il soggetto che ne dispone, il principio di personalità della responsabilità penale desumibile dall'art. 27 co. 1 Cost. esclude che possa essere disposta la confisca di cose pertinenti al reato che, al momento della decisione del giudice, siano di proprietà di un soggetto che non sia l'autore del reato e non ne abbia in alcun modo tratto profitto. L'appartenenza della cosa a persona estranea al reato va valutata in relazione al momento in cui la confisca deve essere applicata e non in rapporto al momento della commissione del fatto di reato, al fine di tutelare le ragioni del terzo acquirente in buona fede³⁸. La giurisprudenza nel corso del tempo ha, però, viepiù

cit., 2421 SS.; A. Bargi, *La rarefazione delle garanzie costituzionali nella disciplina della confisca per equivalente*, cit., 2071; A. Perini, *La progressiva estensione del concetto di profitto del reato quale oggetto della confisca per equivalente*, cit., 2082.

³² A. Alessandri, *Criminalità economica e confisca del profitto*, in AA. VV., *Studi in onore di Marinucci*, Vol. III, Milano 2006, 2108. Nella giurisprudenza di legittimità, per la natura prevalentemente sanzionatoria delle confisca *de qua*, Cass. 25.10.2005, n. 41936, in *CEDCass.* m. 232164.

³³ In argomento, *amplius*, E. Tiani, sub art. 240, cit., 2422 ss.

³⁴ La Corte europea per i diritti dell'uomo ha, infatti, ritenuto in contrasto con l'art. 7 della Convenzione l'applicazione di una misura sanzionatoria riconducibile proprio ad un'ipotesi di confisca per equivalente (C.eur. 9.2.1995, Welch c. Regno Unito).

³⁵ C. cost. 4.6.2010, n. 196, in *FI* 2010, I, 2306 (in relazione alla confisca del veicolo per la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza prevista dall'art. 186 c.d.s.); C. Cost. 2.4.2009, n. 97, in *FI* 2009, I, 1293 (in relazione alla confisca per equivalente di cui all'art. 322-ter Cp). Nella dottrina, per tutti, N. Mazzacupa, *Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico*, cit., 3426 ss.; M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, *Commentario sistematico del codice penale*², vol. III, Milano, 2011, 613; da ultimo D. Pulitanò, *Diritto penale*, Torino 2015, 531.

³⁶ Cass. 6.2.2014, n. 18308, in *CEDCass.* m. 261501; Cass. S.U. 31.01.2013, n. 18374, in *CEDCass.* m. 255037.

³⁷ C. cost. 14.1.1987, n. 2.

³⁸ Così M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, sub art. 240 c.p., cit., 622.

escluso che possa considerarsi estranea la persona giuridica nell'ambito della cui attività produttiva o nel cui interesse l'autore persona fisica ha commesso il reato³⁹. Si ritiene che il concetto di appartenenza debba essere identificato nella titolarità di un diritto di proprietà sulla cosa. Se un terzo estraneo vanta un diritto reale di godimento o di garanzia su una cosa di proprietà dell'autore del reato, non si determina l'esclusione della confisca del bene, ma solo la salvaguardia delle ragioni del terzo. Lo Stato, cioè, acquista la proprietà del bene, che continua a essere gravato dai preesistenti diritti reali a favore del terzo⁴⁰. Avuto riguardo alle cose in comproprietà fra condannato ed estraneo, la confisca ha effetto solo per la quota di spettanza del condannato.

4. Anche la previsione contenuta nel co. 4 dell'articolo in oggetto si iscrive nell'ambito della già citata direttrice di riforma tesa ad assegnare particolare rilevanza agli istituti ablativi di cose a vario titolo ricollegabili all'attività criminosa. Il riferimento è, come anticipato, oltre che al co. ora in esame, anche al co. 1, il quale, tra gli altri, ha inserito nel Cp l'art. 452-*undecies* (*Confisca*)⁴¹, e al co. 3, che ha introdotto in relazione alla fattispecie di *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti* un'attesa ipotesi di confisca obbligatoria⁴².

La previsione in oggetto, apportando un'integrazione al testo della disposizione di cui all'art. 12-*sexies* co.1 d.l. 306/1992⁴³, ha esteso la possibilità, nel caso di stabilita responsabilità per i reati di cui agli artt. 452-*quater*, 452-*octies* Cp e 260 d.lgs. 152/2006, di procedere alla confisca c.d. allargata, avente ad oggetto i beni e le altre utilità di cui

³⁹ Per tutte, Cass. 3.12.2003, n. 299, in *CEDCass. m. 227220*. Per condivisibili osservazioni critiche nei confronti di siffatto orientamento L. Fornari, sub art. 240 c.p., in *Commentario breve al Codice penale*⁵, a cura di A. Crespi, G. Forti, G. Zuccalà, Padova 2008, 628; M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 621; L. Fornari, sub art. 240 c.p., cit., 627.

⁴⁰ *Amplius*, M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 621.

⁴¹ *Supra* sub art. 1 co. 1.

⁴² *Supra* sub art. 1 co. 3.

⁴³ L'art. 12-*sexies*, d.l. n. 306/1992, così ora recita: «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 dl codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale».

il condannato non sia in grado di giustificare la provenienza, di cui risulti essere titolare, anche per interposta persona, ovvero avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito o alla propria attività economica⁴⁴. In tal modo, peraltro, si conferma la tendenza ad equiparare -a taluni effetti di disciplina- i più gravi reati ambientali ai reati espressione della criminalità organizzata che costituiscono storicamente il nucleo tipico della confisca allargata. Quest'ultima, infatti, *ab origine* nacque proprio per l'esigenza di aggredire i patrimoni accumulati nell'ambito delle attività del crimine organizzato, di neutralizzare i vantaggi prodotti dall'attività illecita e di sottrarre definitivamente i beni illegalmente acquisiti dal circuito economico-legale⁴⁵.

4.1. Tanto premesso, risulta intuitivo come la confisca in esame assuma caratteristiche e natura del tutto peculiari. La principale e più vistosa differenza rispetto all'ipotesi di cui all'art. 240 Cp viene individuata nel totale abbandono del nesso di pertinenza tra il bene e il fatto di reato, presupposto della stessa misura ablativa, cioè di quel legame che invece costituisce il fondamento dell'istituto della confisca «ordinaria». Lo Stato acquisisce, infatti, tutti i beni sproporzionati al reddito del colpevole, di cui quest'ultimo non sia riuscito a giustificare la provenienza, indipendentemente dalla connessione di tali beni con il reato per il quale il soggetto ha subito la condanna. Inoltre, la confisca può aggredire non solo i beni di cui è formalmente proprietario il condannato, ma anche quelli che risultano nella sua disponibilità «a qualsiasi titolo», con l'obiettivo di «sbaragliare in tal modo qualsiasi forma di interposizione fittizia tesa artatamente a "immunizzare" le ricchezze illecitamente acquisite»⁴⁶. Dunque, un dato di per sé penalmente indifferente – quale la sproporzione tra i beni posseduti e il reddito dichiarato o l'attività economica esercitata – determina l'ablazione del patrimonio di colui che abbia subito una condanna per uno dei reati indicati, senza che la legge richieda ai fini della confisca alcuna provata derivazione del patrimonio «sospetto» dai reati rispetto ai quali è riportata la condanna⁴⁷.

Invero, come anche di recente precisato dalla Corte di Cassazione, «la confisca prevista dall'art. 12-sexies d.l. 8.6.1992 n. 306, convertito in l.7.8.1992 n. 356, ha struttura e presupposti diversi da quella ordinaria, in quanto, mentre per quest'ultima assume rilievo la correlazione tra un determinato bene e un certo reato, nella prima viene in considerazione il diverso nesso che si stabilisce tra un patrimonio ingiustificato e una persona nei cui confronti sia stata pronunciata condanna o applicata la pena patteggiata per uno dei reati indicati nell'articolo citato»⁴⁸.

⁴⁴ Sulla peculiare forma di confisca prevista dall'art. 12 - *sexies* d.l. n. 306/1992, per tutti, D. Fondaroli, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, Bologna 2007, 201 ss.

⁴⁵ In argomento cfr. E. Squillaci, *La confisca «allargata» quale fronte avanzato di neutralizzazione dell'allarme criminalità*, in *DPP* 2009, 1525 ss.

⁴⁶ C. Visconti, *Dalla «vecchia» alle «nuove» confische penale: recenti tendenze di un istituto tornato alla ribalta*, cit., 963.

⁴⁷ E. Squillaci, *La confisca «allargata» quale fronte avanzato di neutralizzazione dell'allarme criminalità*, cit., 1529.

⁴⁸ Cass. 24.3.2015, n. 26832, in *CEDCass.* m. 263931. In tale prospettiva – aggiunge la Corte – «ne consegue che, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi di tale articolo, è necessario

Del resto già da tempo, come anticipato⁴⁹, si riconosce pacificamente che «la confisca può presentarsi, nelle leggi che la prevedono, con varia natura giuridica. Il suo contenuto, infatti, è sempre la stessa privazione di beni economici, ma questa può essere disposta per diversi motivi e indirizzata a diverse finalità, sì da assumere, volta per volta, natura e funzione o di pena, o di misura di sicurezza, ovvero anche di misura giuridica civile e amministrativa. Ciò che, pertanto, spetta di considerare non è una astratta e generica figura di confisca, ma in concreto, la confisca come risulta da una determinata legge»⁵⁰. Più di recente, nello stesso senso si è precisato che la confisca è istituto neutro e camaleontico, in quanto capace di assumere natura e fisionomia diverse, a seconda del regime normativo che la contempla⁵¹.

In effetti, il sequestro e la successiva confisca dei beni patrimoniali previsti dall'articolo 12-*sexies* non sono subordinati all'accertamento di un nesso eziologico tra i reati tassativamente indicati nella norma di riferimento e i beni oggetto della cautela reale e del successivo provvedimento ablatorio, dal momento che il legislatore ha operato una presunzione di accumulazione senza distinguere se tali beni siano o meno derivati dal reato per il quale si procede o è stata inflitta la condanna⁵². Ne consegue che non è necessaria la sussistenza del «nesso di pertinenzialità» tra i beni e i reati ascritti al soggetto⁵³, né la connessione temporale tra l'acquisizione dei beni e la consumazione del crimine. Occorre, invece, verificare l'esistenza di un complesso di elementi patrimoniali attivi costituiti da denaro, beni o altre utilità, di cui il soggetto sia titolare o abbia, anche per interposta persona fisica o giuridica, la disponibilità di essi a qualsiasi titolo e il valore sproporzionato di tale complesso patrimoniale rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o all'attività economica svolta; la mancata giustificazione della provenienza dei beni suddetti⁵⁴. Talché, ai fini del sequestro preventivo di beni confiscabili ai sensi dell'art. 12-*sexies* d.l. 306/1992, «è necessario accertare, quanto al *fumus commissi delicti*, l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito

accertare, quanto al "*fumus commissi delicti*", l'astratta configurabilità, nel fatto attribuito all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al "*periculum in mora*", la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca, sia per ciò che riguarda la sproporzione del valore dei beni rispetto al reddito o alle attività economiche del soggetto, sia per ciò che attiene alla mancata giustificazione della lecita provenienza dei beni stessi». Nello stesso senso, tra le altre, Cass. 1.4.2010, n. 19516, in *CEDCass. m.* 247205.

⁴⁹ *Supra sub* art. 1, co. 3.

⁵⁰ C. cost., 25.5.1961 n. 29. Nella dottrina, in questo senso, A. Alessandri, *Confisca*, cit., 53, ad avviso del quale «al termine confisca corrisponde un significato sensibilmente variegato, che investe un fascio di istituti sempre meno riconducibili a un comune denominatore».

⁵¹ Cass. 26.6.2014, n. 4880, in *CEDCass. m.* 262602. Sul punto cfr. F. Mazzacuva, *Le sezioni unite sulla natura della confisca di prevenzione: un'altra occasione persa per un chiarimento sulle reali finalità della misura*, in www.penalecontemporaneo.it.

⁵² Del resto, proprio perché può coinvolgere beni che non hanno alcun legame con il reato per cui si procede, tale misura viene comunemente chiamata «confisca allargata».

⁵³ Cass. S.U., 17.12.2003, n. 920, in *CEDCass. m.* 226491. Per un commento di siffatta sentenza v. G. Fidelbo, *Sequestro preventivo e confisca ex art. 12-*sexies* l. n. 356/92: dall'esclusione del nesso pertinente con il reato al rafforzarsi dei presupposti*, in *CP* 2004, 1189 ss.

⁵⁴ Cass. 13.5.2008, n. 21357, in *CEDCass. m.* 240091. Nello stesso senso già Cass. S.U. 17.12. 2003, n. 920, in *CEDCass. m.* 226491.

all'indagato, di uno dei reati in esso indicati e, quanto al *periculum in mora*, la presenza di seri indizi di esistenza delle medesime condizioni che legittimano la confisca»⁵⁵.

Ad avviso della dottrina, peraltro, proprio «dall'assenza di requisiti incentrati sul rapporto eziologico tra beni e fatti di reato oggetto di accertamento, a vantaggio della funzione soltanto "indiziante" degli elementi posti a base della valutazione», si potrebbe desumere «la finalità prettamente afflittiva dell'istituto»⁵⁶.

La necessaria valutazione dell'accertamento della sproporzione del valore dei beni oggetto di sequestro rispetto alla situazione reddituale ed alle attività economiche del soggetto, parrebbe doversi compiere con riferimento al momento in cui i beni sono entrati a far parte del patrimonio dell'interessato, dovendosi ritenere ininfluenti eventuali favorevoli vicende economiche successive⁵⁷.

4.2. Nel ricostruire la natura giuridica della confisca di cui all'art. 12-*sexies*, la giurisprudenza, contrariamente alla maggior parte della dottrina⁵⁸, ha in diverse occasioni affermato che la confisca prevista dall'art. 12-*sexies* d.l. 86.1992, n. 306 «ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e non di pena "sui generis" o pena accessoria», sicché dovrebbe ritenersi applicabile non il principio di irretroattività proprio della pena, ma quello contemplato dall'art. 200 Cp⁵⁹. Di recente e in termini maggiormente articolati⁶⁰, la Cassazione ha ulteriormente precisato che, «tenuto conto della sua applicabilità sulla base dei presupposti della condanna per le tipologie di reato più gravi ed allarmanti e della sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato o ai proventi dell'attività economica svolta, nell'intento di contrastare forme di accumulazione di ricchezza illecita per impedire un loro futuro utilizzo nella commissione di ulteriori comportamenti criminosi, deve ribadirsi, in conformità alle pronunce più recenti e conformi di questa Corte, che tale istituto esplica una funzione preventiva e quindi mantiene le caratteristiche proprie della misura di sicurezza patrimoniale, ancorché atipica». «Dalle premesse esposte» -prosegue la S.C.- «discende dunque che anche tale confisca, come le altre misure di sicurezza, è applicabile nei confronti di chi sia stato

⁵⁵ Cass. 14.1.2009, n. 9218, in *CEDCass.* m. 243544. Nello stesso senso Cass. 1.4.2010, n. 19516, in *CEDCass.* m. 247205.

⁵⁶ D. Fondaroli, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, cit., 209.

⁵⁷ Cass. 20.11.2013, n. 47567, in *CEDCass.* m. 258030. Analogamente Cass. 12.1.2010, n. 5452, in *CEDCass.* m. 246083.

⁵⁸ Per tutti, A. Maugeri, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano, 2001, 517 ss.; D. Fondaroli, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, cit., 209; N. Mazzacuva, *Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico*, cit., 3428; M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, sub art. 240 c.p., cit., 635 ss.

⁵⁹ Cass. 15.1.2009, n. 8404, in *CEDCass.* m. 242862. Cfr. anche Cass. 6.3.2009, n. 25096, in *CEDCass.* m. 244355, ad avviso della quale «la confisca prevista dall'art. 12-*sexies* D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 356, così come modificata dall'art. 1, co. 220, lett. a), l. 27 dicembre 2006, n. 296, ha natura di misura di sicurezza patrimoniale, ed è pertanto applicabile anche ai reati contro la P.A. commessi nel tempo in cui tale ipotesi di confisca non era prevista dalla legge, non operando il principio di irretroattività della legge penale, ma quello dell'applicazione della legge vigente al momento della decisione fissato dall'art. 200 cod. pen.».

⁶⁰ Cass. 24.10.2012, n. 44534, in *CEDCass.* m. 254699.

condannato per reati commessi prima dell'entrata in vigore della norma che la disciplina, in quanto l'istituto non è soggetto al principio di irretroattività della norma penale di cui all'art. 25 Cost. e art. 2 c.p., quanto piuttosto alla disposizione dell'art. 200 c.p.»⁶¹. In senso contrario non varrebbe richiamare – prosegue la Corte – «l'ordinanza n. 97 del 2009, con la quale la C. Cost., nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata in ordine agli artt. 200 e 322-ter Cp e 143 l. 24.12.2007 n. 244, si è pronunciata in tema di confisca per equivalente sul rilievo dell'assenza del requisito di pericolosità dei beni che ne sono oggetto, della mancanza di nesso di pertinenzialità tra il reato ed i beni e della sua natura prevalentemente affittiva e, per tali ragioni, ha giustificato la sottrazione al regime di cui all'art. 200 Cp. Parimenti non pertinente al tema è la pronuncia n. 196/2010 già citata, che ha dichiarato incostituzionale l'art. 186 co. 2 C.d.S. in ordine alla confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcoolimetrici, sul presupposto che trattasi di sanzione e non di strumento di prevenzione»⁶². Sicché, si dovrebbe escludere che «l'interpretazione offerta all'istituto della confisca atipica e la sua soggezione al disposto dell'art. 200 Cp integri una violazione dell'art.7 CEDU ed imponga, per tale ragione, di sollevare questione di legittimità costituzionale della l.n. 356/1992, art. 12-sexies⁶³».

Nondimeno, come anticipato, siffatte conclusioni non risultano condivise dalla dottrina maggioritaria, la quale ritiene, invece, che il principio di irretroattività debba essere applicato anche alla confisca *de qua*⁶⁴.

Come già anticipato, la norma consente di sottoporre a confisca anche i beni intestati a terzi diversi dall'imputato condannato, ma di cui questi abbia nella realtà dei fatti la titolarità o la disponibilità secondo un meccanismo di interposizione fittizia, tale per cui l'appartenenza al terzo costituisce lo schermo formale e legale che, attraverso l'intestazione dei beni, cela il vero titolare o fruitore e protegge gli interessi del condannato interponente alla conservazione di quei cespiti patrimoniali. Tuttavia, per dimostrare il «carattere fittizio dell'intestazione a terzo» (vale a dire, la discrasia esistente tra formale titolarità e reale appartenenza dei beni) non è possibile ricorrere alla presunzione, di carattere relativo, fondata sulla sproporzione dei valori posseduti (in relazione al reddito dichiarato e/o ai proventi dell'attività economica esercitata). Ad avviso della più recente giurisprudenza, tale presunzione, infatti, vale solo nei riguardi del soggetto imputato/condannato per i delitti previsti dall'art. 12-sexies, ma non per il terzo interessato. Nel suo caso, infatti, non operando nessuna presunzione, né inversione dell'onere della prova, «è a carico dell'accusa dimostrare in via diretta, mediante

⁶¹ Cass. 24.10.2012, n. 44534, in *CEDCass.* m. 254699.

⁶² Cass. 24.10.2012, n. 44534, in *CEDCass.* m. 254699.

⁶³ Cass. 24.10.2012, n. 44534, in *CEDCass.* m. 254699.

⁶⁴ A. Maugeri, *Le moderne sanzioni patrimoniali tra funzionalità e garantismo*, Milano 2001, 517 ss.; D. Fondaroli, *Le ipotesi speciali di confisca nel sistema penale*, cit., 209; G. Grasso, *Profili problematici delle nuove forme di confisca*, in *Le sanzioni patrimoniali come moderno strumento di lotta contro il crimine: reciproco riconoscimento e prospettive di armonizzazione*, a cura di A. Maugeri, Milano 2008, 138 ss.; N. Mazzacuva, *Confisca per equivalente come sanzione penale: verso un nuovo statuto garantistico*, cit., 3428; M. Romano, G. Grasso, T. Padovani, *Sub art. 240*, in *Commentario sistematico del codice penale*², vol. III, Milano 2011, 635 ss.

prove ovvero indizi (purché connotati dai requisiti di gravità precisione e concordanza ex art. 192 co. 2 Cpp), che il bene, lungi dall'essere nella proprietà e fruibilità del formale proprietario e/o intestatario, risulti, in realtà, essere nella disponibilità dell'indagato-imputato (in caso di sequestro), ovvero condannato (per la confisca), per i gravi delitti di "mafia ed affini", espressamente contemplati dalla disciplina in materia»⁶⁵. Sicché, in questo caso, precisa la giurisprudenza, «prima ancora che investigare sull'accumulazione illecita, s'impone in via pregiudiziale l'accertamento dell'effettiva interposizione fittizia tra terzo ed imputato, da condurre su impulso dell'accusa, che è gravata del relativo onere, sulla scorta dei dati fattuali disponibili, ossia dei rapporti personali, di coniugio, parentela, amicizia tra costoro, delle situazioni patrimoniali e reddituali, delle attività svolte, insomma mediante l'utilizzo anche di elementi indiziari, purché connotati dai requisiti di pluralità, gravità, precisione e concordanza, stabiliti dall'art. 192 co. 2 Cpp, in modo da dimostrare la discrasia esistente tra formale titolarità e reale appartenenza dei beni. E tale operazione nei confronti del terzo, per quanto la confisca di cui all'art.12-sexies d.l. 306/1992 non postuli l'esistenza di un nesso eziologico di derivazione dei beni dal reato accertato, non può essere agevolata dalla presunzione relativa fondata sulla sproporzione dei valori (valida soltanto per i beni di colui che sia giudicato responsabile dei gravi delitti previsti dallo stesso art. 12 - sexies citato), ma richiede uno sforzo dimostrativo analogo a quello preteso per l'accertamento giudiziale di qualsiasi fatto di giuridica rilevanza»⁶⁶.

La giurisprudenza si è in alcune occasioni espressa nel senso che la confisca di cui all'art. 12 - sexies non possa essere disposta nel caso in cui il giudice dichiari estinto il reato per prescrizione, «ostandovi lo stesso tenore letterale della norma che richiede, quale presupposto indefettibile per l' applicazione della misura ablatoria, la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 Cpp, e non già il mero proscioglimento per estinzione del reato, coerentemente alla natura sanzionatoria della confisca e in conformità all'interpretazione dell'art. 7 CEDU elaborata dalla Corte di Strasburgo»⁶⁷.

A differenza di quanto previsto dall'art. 452-undecies Cp⁶⁸, là dove risulti possibile giungere alla confisca del patrimonio del reo, agendo ex art. 12- sexies d.l. 306/1992, i

⁶⁵ Cass. 24.10.2012, n. 44534, in *CEDCass.* m. 254699. Analogamente, Cass. 5.11.2010, n. 42717, in *CEDCass.*, m. 248929.

⁶⁶ Cass. 24.10.2012, n. 44534, in *CEDCass.* m. 254699.

⁶⁷ Cass. 24.2.2015, n. 25475, in *CEDCass.* m. 263904. Nello stesso senso Cass. 11.2.2015, n. 11324, *CEDCass.* m. 263159; Cass. 4.3.2010, n. 12325, in *CEDCass.* m. 247012; Cass. S.U., 10.7.2008, n. 38834, in *CEDCass.* m. 240565.

⁶⁸ Il riferimento è all'art. 452-undecies. - (Confisca): «Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca. I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi».

fondi non parrebbero essere direttamente vincolati a sostegno della bonifica, in assenza di esplicito presa di posizione in tal senso da parte del legislatore.

5. L'art. 1 co.5 l. 68/2015 incide anche su un'ulteriore disposizione del codice penale, in questo caso, però, contenuta nella parte generale e non nel nuovo Titolo VI – *bis*. Il riferimento è all'art. 32-*quater* Cp, il quale contempla un novero di fattispecie specificamente menzionate per le quali è prevista la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui al precedente art. 32-*ter* Cp, introdotto nel nostro ordinamento dalla l. 689/1981⁶⁹. Pur essendo collocata nella parte generale del codice penale, la pena accessoria in oggetto viene in realtà collegata a singoli reati espressamente indicati⁷⁰. Con la l. 68/2015 il legislatore ha, dunque, implementato siffatto elenco – già a sua volta frutto di plurimi e successivi interventi normativi di interpolazione – con la previsione di alcune fattispecie incriminatrici in materia ambientale. Si tratta, più precisamente, degli artt. 452-*bis* (Inquinamento ambientale), 452-*quater* (Disastro ambientale), 452-*sexies* (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività), 452-*septies* (Impedimento del controllo) Cp, nonché della fattispecie di cui all'art. 260 d.lgs. 152/2006 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuto).

La sanzione, che consegue di diritto alla condanna per i succitati reati, comporta «il divieto di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio» (art. 32-*ter* Cp). La dottrina ritiene che il concetto di pubblica amministrazione venga utilizzato dal legislatore in senso lato, così da ricomprendere anche gli enti pubblici economici e le imprese altrimenti controllate da enti pubblici⁷¹.

La disciplina codicistica individua due presupposti che devono concorrere per l'applicabilità della pena accessoria *de qua*:

a) la commissione di uno dei reati specificamente contemplati dall'art. 32-*quater* Cp;

b) la realizzazione del reato a danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa. Con questo secondo requisito il legislatore ha voluto collegare «l'incapacità che coinvolge una manifestazione tipica dell'imprenditorialità, com'è la conclusione di contratti, ad una specifica modalità esecutiva dei delitti»⁷².

Potendo essere irrogata esclusivamente in caso di condanna per uno dei delitti elencati dall'art. 32-*quater* Cp, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la

⁶⁹ In argomento cfr., per tutti, S. Vinciguerra, *La riforma del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 689*, Padova 1983, 397 ss.; F. Mucciarelli, *Commento all'art. 120 l. n. 689 del 1981*, in *Commentario delle «Modifiche al sistema penale»*, Milano, 1982; 519 ss.; P. Pisa, *Le pene accessorie. Problemi e prospettive*, Milano 1984, 129 ss.; S. Larizza, *Le pene accessorie*, Padova, 1986, 147 ss.. Più di recente, M. Romano, *Sub art. 32-*quater* Cp*, in *Commentario sistematico del codice penale*³, vol. I, Milano 2004, 270 ss.; G. Canzio, *sub artt. 32-*ter* e 32-*quater**, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, vol. I, Milano 2010, 756 ss.

⁷⁰ Ai reati espressamente indicati nell'art. 32-*quater* Cp si devono poi aggiungere alcune singole e specifiche previsioni contenute nell'ambito della legislazione speciale. *Amplius* M. Romano, *Sub art. 32-*quater* Cp*, cit., 275.

⁷¹ S. Vinciguerra, *La riforma del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 689*, cit., 399. P. Pisa, *Le pene accessorie*, cit., 132.

⁷² S. Vinciguerra, *La riforma del sistema punitivo nella l. 24 novembre 1981, n. 689*, cit., 398.

P.A. non può «essere mantenuta se in appello lo specifico reato presupposto venga dichiarato estinto per l'intervenuta prescrizione, ancorché la sentenza di condanna venga confermata in relazione ad eventuali altri reati contestati all'imputato»⁷³.

Per espressa previsione del legislatore, la misura interdittiva in oggetto non può avere durata inferiore all'anno, né superiore a cinque anni. La durata massima della pena accessoria nei termini indicati costituisce, peraltro, il risultato di un intervento normativo di pochi giorni successivi a quello oggetto di commento. Il riferimento è alla l. 27.5.2015 n.69 («Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio»). All'interno dei predetti limiti edittali la durata della sanzione andrà determinata secondo il principio generale di cui all'art. 37 Cp⁷⁴.

Vale, inoltre, la pena di ricordare che, al fine di garantire effettività agli obblighi e ai divieti che ineriscono alle pene accessorie, il nostro ordinamento contempla un'autonoma figura di reato, di natura delittuosa (art. 389 Cp), che punisce con la reclusione da due a sei mesi chi violi i contenuti propri di ciascuna pena accessoria⁷⁵.

6. Incidendo su un'ulteriore norma contenuta nella parte generale del Cp (art. 157 co. 6)⁷⁶, l'art.1 co. 6 opera un inasprimento della disciplina della prescrizione dei nuovi delitti, i cui termini vengono raddoppiati rispetto a quelli ordinari previsti, in termini generali dal medesimo art. 157 Cp. In tal modo, si profilano archi temporali oggettivamente assai dilatati, rispetto ai quali stridono i brevissimi termini estintivi dei reati contravvenzionali⁷⁷. Parte della dottrina ha ipotizzato che la *ratio* della modifica risponda «a esigenze più simboliche, che effettive»⁷⁸, anche in considerazione delle difficoltà di riuscire ad offrire in tempi così dilatati «oltre ogni ragionevole dubbio» la prova dei delitti *de quibus*⁷⁹. Sicché, considerati i già elevati intervalli edittali di pena previsti per i nuovi delitti, non parrebbe infondata l'ipotesi che, nel raddoppiare gli ordinari termini di prescrizione, il legislatore si sia «lasciato travolgere dalla "foga" repressiva, che per vero, prorompe in maniera evidente anche in altri punti della riforma»⁸⁰. A queste considerazioni si aggiunga il fatto che la costruzione come reati di evento delle principali nuove fattispecie incriminatrici (il riferimento è, in particolare, all'inquinamento ambientale e al disastro ambientale) può spostare il radicarsi del

⁷³ Cass. 8.9.2009, n. 35476, in CEDCass. m. 244456.

⁷⁴ M. Romano, *Sub art. 32-quater Cp*, in *Commentario sistematico del codice penale*, cit., 274.

⁷⁵ L'art. 389 Cp così recita: «Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue una pena accessoria, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tale pena, è punito con la reclusione da due a sei mesi». Sulla fattispecie *de qua*, per tutti, P. Pisa, *Le pene accessorie*, cit., 133 ss.

⁷⁶ Per un'analisi dei contenuti dell'art. 157 co. 6 Cp, introdotto con l. n. 251/2005, cfr., per tutti, D. Micheletti, *La nuova disciplina della prescrizione*, in *Le innovazioni al sistema penale*, a cura di F. Giunta, Milano 2006, 238 ss.

⁷⁷ Corte di Cassazione. Ufficio del Massimario. Settore penale, *Novità legislative: legge n. 68 del 22 maggio 2015*, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", cit., 34.

⁷⁸ A.L. Vergine, *I nuovi delitti ambientali: a proposito del d.d.l.n. 1345/2014*, in *Amb&Svil* 2014, 448.

⁷⁹ A. L. Vergine, *op. ult. cit.*, 449; A.L. Vergine, *Delitti ambientali: dal 2 aprile 1998 quasi vent'anni trascorsi (forse) inutilmente*, cit., 416.

⁸⁰ L. SIRACUSA, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "Ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in www.penalecontemporaneo.it, 9.7.2015, 33.

tempus commissi delicti anche molto in avanti rispetto al momento di realizzazione della condotta, posto che l'evento offensivo tipico, necessario ai fini della perfezione, potrebbe seguire anche a distanza di un considerevole lasso di tempo.

7. L'ampliamento del novero dei delitti presupposto della responsabilità da reato degli enti, effettuato dal co. in commento, rientra senza dubbio tra i più rilevanti profili di disciplina introdotti dalla l. 68/2015. L'art. 25-*undecies* d.lgs. n. 231/2001 ora contempla, infatti, tra le fattispecie che possono originare un'autonoma responsabilità della persona giuridica, le ipotesi di inquinamento ambientale (art. 452-*bis*) e di disastro ambientale (art. 452-*quater*), nonché le corrispondenti fattispecie colpose (art. 452-*quinqes*), il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies*) e i delitti associativi aggravati ai sensi dell'art. 452-*octies* Cp. Non compare, viceversa, il meno grave delitto di impedimento del controllo (art. 453-*septies* Cp), nonché – inespiegabilmente – il nuovo delitto di omessa bonifica (benché sensibilmente più grave della già contemplata contravvenzione di bonifica dei siti descritta dall'art. 257 d.lgs. 152/2006) e il delitto di inquinamento aggravato dalle lesioni (art. 452-*ter* Cp).

Attraverso l'intervento in oggetto il legislatore della riforma ha, almeno in parte, colmato un'altra delle lacune – da tempo segnalate dalla dottrina – connesse al(l'incompleto) recepimento della direttiva 2008/99 CE⁸¹, la quale prevedeva, tra le altre cose, l'obbligo per gli Stati membri di introdurre, per l'appunto, sanzioni rivolte direttamente nei confronti delle persone giuridiche a vantaggio delle quali fossero stati commessi i reati ambientali di danno o pericolo concreto per l'ambiente o la vita, l'integrità fisica e la salute delle persone ivi indicati. Nondimeno, in questa prospettiva, talune delle predette esclusioni appaiono difficilmente giustificabili, così come rimane del tutto incomprensibile la ragione della perdurante mancata previsione delle contravvenzioni in materia di autorizzazione integrata ambientale nel catalogo dei reati presupposto di cui al citato art.25-*undecies* d.lgs.231/2001. Con la conseguente irragionevole differenziazione di trattamento sanzionatorio tra un ente soggetto ad AIA, cui siano ascrivibili reati presupposto in materia ambientale, rispetto a quello non soggetto ad AIA⁸².

7.1. La severità che contraddistingue le nuove previsioni sanzionatorie evidenzia un ulteriore profilo del rigore punitivo che caratterizza diversi profili della legge di

⁸¹ Il primo recepimento della direttiva 2008/99/CE è stato attuato, come è noto, con d.lgs. n. 121/2011, il quale, però, si è limitato a contemplare nel catalogo dei reati presupposto talune contravvenzioni previste dalla legislazione speciale di settore, nonché due nuove ipotesi di illecito (pure esse di natura contravvenzionale) introdotte nel codice penale proprio ad opera del medesimo d.lgs. n. 121/2011 (il riferimento è agli artt. 727-*bis* e 733-*bis* Cp). Sul punto, per tutti, A. Madeo, *Un recepimento solo parziale della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente*, in *Amb&Svil* 2011, 1055 ss.; C. Ruga Riva, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, in www.penalecontemporaneo.it, 8.8.2011; L. Ramacci, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali*, in *Amb&Svil* 2012, 63 ss.

⁸² Così, espressamente, anche C. Ruga Riva, *Il decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie sulla tutela penale dell'ambiente: nuovi reati, nuova responsabilità degli enti da reato ambientale*, cit., 11.

riforma⁸³. A ciò si aggiunge il fatto che tra i reati presupposto sono stati inseriti anche i delitti di inquinamento e di disastro ambientale nella forma colposa, con tutti i problemi concernenti la ben nota problematica conciliabilità di un rimprovero per colpa, da un lato, con la necessità che i medesimi delitti siano compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente, così come richiesto in termini generali dall'art. 5 d.lgs. 231/2001, dall'altro lato⁸⁴. Senza, peraltro, con ciò entrare nel merito dell'opportunità della scelta politica di sanzionare l'ente anche per la realizzazione colposa dei delitti *de quibus*; scelta, questa, ritenuta da una parte della dottrina "eccessiva", posto che rischierebbe di mettere "fuori gioco l'ente" anche in relazione a condotte di minima gravità, come quelle alla base di inquinamenti occasionali e colposi⁸⁵.

Un ulteriore profilo di criticità investe, inoltre, il mancato coordinamento (non è dato sapere se voluto dal legislatore o frutto di una «svista») tra la disciplina in materia di responsabilità amministrativa dell'ente e il nuovo meccanismo di estinzione degli illeciti contravvenzionali di natura meramente formale introdotto nella nuova "Parte sesta - bis" del c.d. Codice dell'ambiente (d.lgs. 152/2006)⁸⁶. Infatti, taluni dei reati ambientali per i quali è (ed era già prima delle legge di riforma) prevista, accanto alla responsabilità penale personale dell'autore del reato, anche la responsabilità dell'ente, sono illeciti di natura contravvenzionale per i quali potrebbe oggi risultare applicabile il predetto meccanismo estintivo legato all'adempimento delle prescrizioni. Sennonché, il legislatore non ha contemplato per siffatta evenienza la possibilità che alla sospensione del procedimento penale - a seguito dell'attivazione delle prescrizioni - consegua una parallela e speculare sospensione del procedimento a carico dell'ente. Al contrario, il principio di autonomia della responsabilità della persona giuridica (art. 8 d.lgs. 231/2001) potrebbe portare ad ipotizzare che, pur a seguito dell'estinzione del reato a carico della persona fisica, si possa viceversa procedere (irragionevolmente) all'accertamento della responsabilità a carico dell'ente⁸⁷.

⁸³ A. L. Vergine (in *I nuovi delitti ambientali: a proposito del d.d.l. n. 1345/2014*, cit., 450) allude a norme connotate "da quel tanto di estremismo sanzionatorio da soddisfare la 'voglia' di punizione del mondo imprenditoriale, latente nell'opinione pubblica".

⁸⁴ In argomento, *amplius* e per tutti, T. Vitarelli, *Infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti: un difficile equilibrio normativo*, in *RIDPP* 2009, 696 ss.; R. Guerrini, *Le modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di F. Giunta, D. Micheletti, Milano 2010, 142 ss. e bibliografia ivi riportata. Su siffatta questione v., da ultimo e per tutte, Cass. S.U., 24.4.2014, n. 38343, in *CEDCass. m.* 261117, la quale, invero, ha ritenuto che la sussistenza dell'interesse o vantaggio dell'ente si debba accertare in relazione alla condotta colposa e non all'evento verificatosi.

⁸⁵ C. Ruga Riva, *Commento al testo base sui delitti ambientali adottato dalla Commissione Giustizia della Camera*, cit., 11.

⁸⁶ La nuova Parte VI - bis del d.lgs. n. 152/2006 ("*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*") risulta costituita da sette inediti articoli (da 318-bis a 318-octies) e disciplina un peculiare meccanismo estintivo delle violazioni di natura meramente formale, sul paradigma di quello già da tempo noto in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, mediante adempimento delle prescrizioni impartite dalle autorità di vigilanza e pagamento di una somma di denaro determinata a titolo di sanzione pecuniaria. Sul punto *infra* sub art. 1, co. 9.

⁸⁷ Sul punto cfr. *amplius* le considerazioni svolte da G. Amato nella Circolare n. 9/2015 della Procura della Repubblica di Trento, p. 3 ss.

7.2. La legge di riforma ha, altresì, introdotto nel corpo dell'art. 25-*undecies* un nuovo co. 1-*bis*, ai sensi del quale, «nei casi di condanna per i delitti indicati al co. 1 lett. a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a)». In altre parole, il legislatore ha ulteriormente rafforzato la risposta sanzionatoria nei confronti dei reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* Cp) e disastro ambientale (art. 452-*quater* Cp), attraverso la previsione – in aggiunta alla sanzione pecuniaria – di misure, variamente congegnate, destinate ad incidere sulla concreta attività dell'ente medesimo (oltre che sul suo patrimonio).

Le sanzioni interdittive applicabili, ai sensi del citato art. 9 d.lgs. n. 231/2001, sono: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività; b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere la prestazione di un servizio pubblico; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza della sanzione pecuniaria, la cui operatività è sempre indefettibile, le sanzioni interdittive, in base a quanto previsto dall'art. 13 d.lgs. 231/2001, si applicano, congiuntamente alla sanzione pecuniaria, solo in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e unicamente quando ricorre almeno una delle condizioni individuate dal medesimo art. 13⁸⁸. Il primo dei due, alternativi, presupposti di applicazione delle sanzioni interdittive si concretizza allorché l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative (art. 13 co. 1 lett. a). La seconda condizione in presenza della quale si impone l'applicazione delle sanzioni in oggetto è rappresentata dall'ipotesi di reiterazione degli illeciti (art. 13 co. 1 lett. b)⁸⁹.

Il legislatore della riforma non ha, invece, ritenuto di intervenire sulla formulazione del già vigente ultimo co. dell'art. 25-*undecies*, là dove si prevede (e si prevedeva già prima della l. 68/2015) la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16 co. 3⁹⁰, nell'ipotesi in cui «l'ente o una sua unità organizzativa

⁸⁸ L'art. 13 (Sanzioni interdittive) d.lgs. n. 231/2001, così recita: «1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. 2. Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.»

⁸⁹ Sul punto, *amplius* e per tutti, C. Piergallini, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in DPP 2001, 1358 ss.

⁹⁰ L'art. 16 (Sanzioni interdittive applicate in via definitiva) così recita: «1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed

vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'art. 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202».

Si tratta dunque di capire se la mancata inclusione in siffatta previsione anche delle nuove fattispecie delittuose (artt. 452-*bis* e 452-*quater* Cp), alle quali è stata invece estesa la possibilità di applicazione temporanea di sanzioni interdittive (co. 1-*bis*), precluda al giudice il ricorso a questo ulteriore strumento sanzionatorio contemplato dal co.8 del medesimo art.25-*undecies*⁹¹. La soluzione del predetto interrogativo presuppone che, preliminarmente, si prenda posizione in merito alla natura della previsione contenuta nel richiamato art. 16 co. 3 d.lgs. 231/2001. Occorre, in altre parole, stabilire se quella in oggetto debba considerarsi una disposizione di carattere generale, destinata a produrre -in presenza delle situazioni specificamente descritte- il suo effetto tipico (i.e.: applicazione definitiva della sanzione interdittiva) nei confronti dell'ente per tutti i reati «in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità» (art. 16 co. 3), ivi ora comprese le nuove ipotesi di reato introdotte dalla riforma e indicate dall'art. 25-*undecies* come possibili reati presupposto; ovvero, se detta previsione necessiti in ogni caso di un'ulteriore specificazione in relazione alle singole fattispecie incriminatrici. In questa seconda eventualità, non risulterebbe possibile applicare la sanzione definitiva dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per fattispecie diverse da quelle espressamente menzionate nell'art. 25-*undecies* co. 8, posto che quest'ultima disposizione assumerebbe, una funzione non meramente confermativa di una regola generale, ma una funzione innovativa, volta a selezionare le singole ipotesi nelle quali poter applicare la più grave delle sanzioni interdittive. Se quest'ultima conclusione fosse ritenuta preferibile, si sarebbe, però, manifestata, a seguito della riforma, un'irragionevole disparità di trattamento tra le ipotesi incluse nel disposto dell'art. 25-*undecies* co. 8, e le più gravi ipotesi delittuose introdotte nel Cp (artt. 452-*bis* e 452-*quater* Cp), in relazione alle quali risulterebbero applicabili solo sanzioni interdittive temporanee e non l'interdizione definitiva, neppure allorché l'ente venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di detti reati. Nel contesto della disciplina delle sanzioni interdittive merita anche di essere ricordato l'art. 17 d.lgs. n. 231/2001⁹², che contempla i casi di esclusione dell'applicazione di

è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività. 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni. 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17».

⁹¹ In argomento v, *amplius* e per tutti, G. De Vero, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, Milano 2008, 239 ss.; E. Battaglia, *Le sanzioni interdittive*, in *Trattato di diritto penale dell'impresa. La responsabilità da reato degli enti*, a cura di A. D'Avirro, A. Amato, Padova 2009, 311 ss.

⁹² L'art. 17 (*Riparazione delle conseguenze del reato*) così recita: «1. *Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni: a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il*

sanzioni interdittive conseguenti a condotte riparatorie, destinate – come già da tempo rilevato⁹³ – ad assumere peculiare e crescente rilievo nel sistema di tutela ambientale

ILP

reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca».

In argomento, v. tra gli altri, C. Piergallini, *Societas delinquere et puniti non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *RTrimDPenEc* 2002, 596 s.

⁹³ F. C. Palazzo, *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela penale dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto*, a cura di S. Grassi, M. Cecchetti, A. Andronio, II, Firenze 1999, 549 s.; L. Bisori, *Gli istituti ripristinatori nel diritto penale dell'ambiente*, *ivi*, 597 ss. Più di recente, C. Ruga Riva, *Diritto penale dell'ambiente*, *cit.*, 25 ss.

uscite

La Legislazione penale (Online)



Periodico online ad accesso libero proposto da TO043

Ente Autore	Università degli Studi, Torino.Dipartimento di Giurisprudenza
Altra Forma dell'Ente	Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi di Torino
Editore	Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi; Jovene
Luogo di pubbl.	Torino; Napoli
Luogo ultimo o corrente	Torino
Da anno - Ad anno	2014-
Natura	Periodico
Periodicità	Settimanale
Lingua	Italiano
Paese di pubblicazione	Italia
ISSN	2421-552X
ISSN-L	0393-134X
Codice Dewey	345
Codice rivista	P 00245101
Fonte	acnp
Supporto	On-line (remote)
Accesso pubblico alla rivista	http://www.la legislazione penale.eu/ Nota alle url: diventa free online dal 2014-

Questo sito utilizza solo cookie tecnici propri, per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi e cookie di terze parti per funzionalità quali la condivisione sui social network. Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'informativa sulla privacy. Proseguendo la navigazione del sito o cliccando su "chiudi" accetti all'uso dei cookie.

Ha per altro supporto

La Legislazione penale

chiudi

Poss. cumulativo Acnp

 **2004-**

Permalink

<https://acnpsearch.unibo.it/journal/2617460>

Full Text

 5+free
Doc. Delivery
Titoli Collegati
Altri link
Cerca doni

© Copyright 2020 - Università di Bologna & CNR, ABIS & Biblioteca Centrale "G. Marconi" - Note legali - Informativa sulla privacy - Accessibilità - Credits

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Consiglio Nazionale delle Ricerche